

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 20/03/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36076-riflessioni-in-merito-all-iscrizione-anagrafica-dei-cittadini-dell-unione-europea-con-particolare-riguardo-all-attestato-di-soggiorno-permanente>

Autore: Richter Paolo

Riflessioni in merito all'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea, con particolare riguardo all'attestato di soggiorno permanente

Riflessioni in merito all'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea, con particolare riguardo all'attestato di soggiorno permanente.

* * *

Desidero condividere queste riflessioni¹, svolte di recente, anche per le ricadute di ordine pratico che ne derivano.

In materia di iscrizione anagrafica e di rilascio dei relativi attestati a favore dei cittadini stranieri facenti parte dell'Unione Europea, il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e/o dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. cit.) è ammesso solo in alcuni casi e non anche in maniera generalizzata ed indistinta.

A riprova di tale affermazione, è sufficiente richiamare l'art. 9, comma 3, del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, il quale reca l'elencazione della "documentazione" che il cittadino dell'Unione che intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi deve esibire all'ufficiale d'anagrafe e che, per maggiore chiarezza, così recita: *"Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:*

- a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);*
- b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle*

¹ Alle quali sono stato, per così dire, indotto dai dubbi prospettati da una illustre collega.

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c)".

Premesso che nel concetto di "documentazione" ben può rientrare anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà, è nel successivo comma 4 che il legislatore chiarisce come *"Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"*.

Dalla lettura di quest'ultimo comma si trae quindi conferma che, *in subiecta materia*, il legislatore ha scelto, quale regola generale, quella che prevede l'esibizione di documentazione nel senso tradizionale del termine mentre la

possibilità di utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà è relegata all'ambito di eccezione.

Tale particolarità è da ricercarsi nel fatto che la normativa interna sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà è una specificità dell'ordinamento giuridico italiano, mentre la disciplina "primaria" dell' ingresso e del soggiorno del cittadino dell'Unione è di rango comunitario².

Quest'ultima, pur salvaguardano l'applicazione delle disposizioni interne più favorevoli dei singoli Stati membri (cfr. art. 37 Direttiva n. 2004/38/CE), non richiama l'istituto della autocertificazione, sicché il ricorso alla

² Ricordiamo che secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C.G.U.E.) il diritto che scaturisce dalle istituzioni europee, dotato di **efficacia diretta** (sentenza C.G.U.E. Van Gend en Loos del 5 febbraio 1963: le prescrizioni contenute nelle fonte comunitaria, per essere direttamente efficaci negli ordinamenti interni, devono essere precise, chiare, incondizionate e non richiedere misure complementari di carattere nazionale o europeo), si integra negli ordinamenti giuridici domestici dei singoli Stati membri (tesi monistica), i quali, tramite i Giudici nazionali e la Pubblica Amministrazione, sono tenuti a rispettarlo, disapplicando le eventuali disposizioni interne antecedenti e/o successive contrastanti (c.d. **principio del primato del diritto europeo**, sancito dalla C.G.U.E. nella sentenza Costa contro Enel del 15 luglio 1964; si veda anche l'art. 117, comma 1, Cost., come riformato dalla L. Cost. n. 3/2001).

La disapplicazione del diritto nazionale contrastante con quello comunitario non comporta né l'annullamento né l'abrogazione del diritto interno, bensì la sola sospensione della sua forza vincolante (la norma viene cioè a trovarsi in uno stato di quiescenza e, ai fini applicativi essa dovrà essere considerata dal Giudice nazionale e/o dalla P.A., *tamquam non esset*).

Ricordiamo in questa sede come **secondo la C.G.U.E.**, il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.), nella versione consolidata a fronte dell'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007 dai Rappresentanti dei 27 Stati membri) ha istituito un **ordinamento giuridico proprio, integrato con quelli nazionali** (teoria monista).

In seguito a un complesso percorso interpretativo, **secondo la Corte Costituzionale**, invece, ordinamento nazionale e ordinamento comunitario sono **autonomi e distinti** (teoria dualista), pur se coordinati a mezzo di una precisa articolazione di competenze, in quanto in forza dell'art. 11 della Costituzione sono state trasferite alle istituzioni comunitarie le competenze relative a determinate materie (sentenza Granital del 5 giugno 1984, n. 170). Eventuali conflitti vanno pertanto risolti in base al criterio della competenza, in quanto si tratta di norme di ordinamenti diversi. La successiva giurisprudenza costituzionale ha chiarito che tale principio si applica anche alle statuzioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 23 aprile 1985, n. 113), dalle sentenze di inadempimento e dalle norme dei Trattati comunitari alle quali deve riconoscersi efficacia diretta (sentenza dell'11 luglio 1989, n. 398) e, infine, dalle direttive aventi effetti diretti (sentenza del 2 febbraio 1990, n. 64).

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e/o di certificazione corrisponde ad una scelta di particolare favore del legislatore nazionale e, per tale ragione, essa è praticabile solo in casi determinati e non in maniera generalizzata.

Oltre alla dichiarazione di disponibilità delle risorse economiche, è possibile il ricorso alla c.d. autocertificazione in altre due situazioni, e precisamente:

- a) per la dichiarazione di vivenza a carico; la Circolare del Ministero dell'Interno del 6 aprile 2007, al n. 19, punto 2) afferma infatti che tale circostanza *“può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000”*.
- b) per attestare continuità del soggiorno per il periodo minimo di cinque, non essendovi altro modo per l'Ufficiale di anagrafe di acquisire evidenza documentale di tale requisito.

Se, invece, la persona in questione non dovesse avere maturato i requisiti per ottenere l'attestato di soggiorno permanente, nei suoi confronti, si noti bene, occorre avviare un procedimento per accertare la sopravvenuta mancanza dei requisiti, affinché la stessa acquisisca lo *status* di residente ma irregolarmente soggiornante, con l'effetto di interrompere la continuità del soggiorno ai fini del decorso del termine quinquennale necessario per ottenere l'attestato di soggiorno permanente³.

³ Per ulteriori approfondimenti al riguardo, sia consentito rinviare a Paolo Richter Mapelli Mozzi, *Il procedimento di iscrizione anagrafica "in tempo reale" dei cittadini comunitari*, Sepel, 2014, http://www.sepel.it/SHOW_PUBBLICAZIONE.do?id=36

In conclusione, per dimostrare di aver acquisito il diritto al soggiorno permanente in seguito ad un soggiorno legale e continuativo di cinque anni (art. 15 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30), il cittadino dell'Unione deve produrre al Comune:

- 1) un documento di identificazione (passaporto o carta di identità);
 - 2) eventuale attestato di regolare soggiorno ovvero permesso o carta di soggiorno (per chi l'aveva ricevuto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30);
 - 3) documentazione (intesa nel senso tradizionale del termine) relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 14 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, atta a dimostrare il perdurante possesso per almeno cinque anni dei requisiti che consentono di considerare l'interessato regolarmente soggiornante.
- Ricordiamo, per inciso, che per rilasciare l'attestato di regolarità di soggiorno non è più sufficiente avere agli atti documentazione secondo cui la persona è stata iscritta in anagrafe continuativamente per cinque anni, ma occorre un *quid pluris*, rappresentato dal fatto che durante tale periodo la persona ha altresì continuato a soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato ospitante, dimostrando ad esempio, nel caso di cittadino U.E. lavoratore subordinato, il versamento dei contributi previdenziali per almeno cinque anni, durante i quali dovrà risultare che egli è stato iscritto nell'anagrafe della popolazione residente come regolarmente soggiornante.

Tale impostazione trova conferma nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione del 21 dicembre 2011.

Nel caso in cui lo straniero comunitario abbia soggiornato legalmente per avere avuto la disponibilità di risorse economiche sufficienti per non essere considerato un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato ospitante, egli – come si è visto poc’anzi – potrà rendere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; in questa evenienza potrebbe non essere fuori luogo verificare⁴ se presso i Comuni nei quali egli ha avuto la residenza nel periodo considerato la persona interessata abbia o meno percepito dei contributi da parte dei Servizi Sociali: eventuali sussidi elargiti dovrebbero essere valutati alla luce dei parametri illustrati in altra sede⁵, al fine di valutare di valutare la complessiva “situazione personale” dell’interessato, anche alla luce dei c.d. “test di proporzionalità”, che consentono di stabilire se l’interessato fosse *ab origine* o, comunque, sia diventato successivamente un onere “irragionevole” a carico dell’assistenza sociale dello Stato ospitante. A dimostrazione di quanto sia delicata e, per certi aspetti, anche complessa la valutazione dei vari elementi di cui deve tenere conto l’Ufficiale di anagrafe, basti considerare che un cittadino U.E. lavoratore subordinato, che svolge poche ore di lavoro al mese e percepisce quindi un reddito assai modesto, ha

⁴ Dovendo riconoscere che lo spunto di questa verifica deve essere riconosciuto all’illustre collega Giovanni Pizzo.

⁵ Sul punto si veda, in particolare, il Cap. 3 “*Iscrizione in anagrafe con provenienza dall’estero o per ricomparsa, a seguito di cancellazione per irreperibilità*”, § III “*Iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione avente un autonomo diritto di soggiorno*”, sub lett. b) della pubblicazione richiamata nella nota che precede.

comunque diritto di essere considerato regolarmente soggiornante e di ottenere il rilascio dell'attestato di regolarità di soggiorno. Tuttavia, se egli dovesse chiedere il rilascio dell'attestato di soggiorno permanente e a maggior ragione se egli dovesse avere "esteso" il suo titolo ad altri familiari, andrebbe attentamente verificato se egli, ancorché lavoratore, non sia comunque divenuto un onere "irragionevole" a carico dell'assistenza sociale dello Stato ospitante per essersi rivolto, magari a più riprese, ai Servizi Sociali del Comune (in tale eventualità andrebbe quindi valutato e, se del caso, motivato in modo adeguato il diniego al rilascio dell'attestato di soggiorno permanente). In questa prospettiva, potrebbe non essere fuori luogo stabilire che i Servizi Sociali Comunali segnalino, con cadenza periodica, all'Ufficiale di anagrafe i cittadini U.E. residenti nel Comune che si sono rivolti agli stessi Servizi Sociali, ai fini dell'avvio da parte dell'Ufficiale di anagrafe del procedimento per considerare lo straniero comunitario come residente ma irregolarmente soggiornante; il provvedimento che dovesse suggerire tale *status*, dovrebbe quindi essere comunicato al Prefetto competente, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento prefettizio di allentamento (art. 21, comma 2°, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30), a cui dovrebbe seguire la cancellazione dall'anagrafe dell'interessato;

4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà alla continuità del soggiorno quinquennale.

Per rendere quest'ultima autodichiarazione, è in genere possibile compilare un modulo previamente predisposto dal Comune di residenza.

Tali moduli⁶, variamente formulati, prevedono che l'interessato dichiari: a) di aver soggiornato in via continuativa per cinque anni in Italia, con l'indicazione del/i Comune/i nella cui anagrafe si è stati iscritti se diversi da quello al quale viene presentata la richiesta di attestato di soggiorno permanente; b) di non essere stato assente dal territorio italiano per periodi superiori a quelli previsti dall'art. 14, commi 3 e 4 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; c) di non essere stato destinatario di un provvedimento di allontanamento.

Un aspetto su cui è necessario soffermare brevemente l'attenzione riguarda il fatto che il cittadino dell'Unione cancellato dall'anagrafe di un Comune italiano per irreperibilità è a tutti gli effetti equiparato allo straniero comunitario che chiede l'iscrizione in anagrafe con provenienza dall'estero (art. 7, comma 2°, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Il cittadino U.E. che versa in tale situazione deve, in linea di principio, dimostrare di essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dagli artt. 7, comma 1, lett. a), b), c) e d) e art. 9, comma 3, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

Va tuttavia sottolineato il particolare caso del cittadino comunitario che sia in possesso dell'attestato di soggiorno permanente (art. 14 D. Lgs. 6 febbraio

2007, n. 30), documento a lui rilasciato prima di essere cancellato per irreperibilità.

Come noto, il cittadino dell'Unione, in possesso dell'attestato di soggiorno permanente, ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato membro ospitante senza la perdurante necessità di dimostrare di essere in possesso dei requisiti, che sono invece prescritti per gli stranieri comunitari che sono privi di tale attestato (di soggiorno permanente).

Si vuole in altre parole dire che solo se il cittadino U.E. è stato in possesso dell'attestato di regolarità di soggiorno *tout court* (quello non permanente, per intendersi), allora l'Ufficiale di anagrafe deve pretendere la dimostrazione di uno dei requisiti previsti dai richiamati art. 7, comma 1 e art. 9, comma 3 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, considerando lo straniero comunitario cancellato per irreperibilità al pari di un cittadino U.E. che chiede per la prima volta l'iscrizione in un Comune italiano.

Detto questo, osserviamo come *"Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi"* (art. 14, comma 4°, D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30).

Pertanto, occorre verificare se il cittadino U.E. in possesso dell'attestato di soggiorno permanente è stato cancellato per irreperibilità da almeno due anni e, in caso di risposta affermativa, egli deve dimostrare il possesso dei requisiti al pari del cittadino U.E. che fa il suo primo ingresso dall'estero.

⁶ Di cui, alla fine del presente intervento, si fornisce un esempio, elaborato tenendo conto delle

Se, invece, non risulta assente dal territorio nazionale da più di due anni consecutivi, l'attestato di soggiorno permanente ben deve essere accettato e considerato titolo idoneo a dimostrare la regolarità di soggiorno del cittadino U.E. nel territorio dello Stato italiano.

Dott. Paolo Richter Mapelli Mozzi

Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Albignasego (PD)

Abilitato alla Professione di Avvocato

Specializzato nelle professioni legali presso le Facoltà di Giurisprudenza

di Ferrara, Padova, Trieste e del Dipartimento giuridico della Facoltà di

Economia Cà Foscari di Venezia fra loro consorziate.

Domanda di rilascio attestazione di soggiorno permanente
per il cittadino dell'Unione

(Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 30/2007)

ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELLA CITTA' DI
ALBIGNASEGO (PD)

Prot. n. del

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il

in qualità di cittadino dell'Unione europea di nazionalità;
(oppure)

in qualità di cittadino dell'Unione europea di nazionalità familiare del cittadino
comunitario
sig.

iscritto nell'anagrafe della popolazione residente di questo comune in via
..... n. dal;
(oppure)

considerazioni contenute nell'intervento stesso.

contestualmente alla domanda di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di questo comune,

presentata in data..... per provenienza dal comune di

CHIEDE IL RILASCO DELL'ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE

A tal fine, in conformità alle disposizioni dell'art. 14 del d.lgs. n. 30/2007, dichiara:

1) di aver soggiornato ed essere stato iscritto nell'anagrafe della popolazione residente per cinque

anni nel territorio nazionale italiano, nei seguenti Comuni:

dal al comune di

2) di aver mantenuto, durante il periodo indicato sub n. 1), il perdurante possesso di **ALMENO UNO**

dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1 del d. lgs. n. 30/2007 per essere considerato "legalmente soggiornante",

e precisamente:

Requisito sub lett a) **LAVORATORE SUBORDINATO O AUTONOMO (SPECIFICARE)**

.....

dal al presso

.....

I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37) soddisfano il requisito della prescritta copertura sanitaria,
mentre la tessera sanitaria europea (TEAM), rilasciata dal Paese di provenienza, non sostituisce la polizza sanitaria.

Indicare gli estremi identificativi del titolo che copre i rischi sanitari Italia

Di seguito, indicare il periodo in cui le risorse sono state disponibili, l'entità delle stesse e la loro esatta allocazione,
al fine di consentire di verificare la veridicità di quanto dichiarato [NOTA BENE: laddove non si ritenga di allegare alla presente istanza la documentazione atta a dimostrare la disponibilità di tale risorse,
le informazioni che seguono valgono quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); in caso di dichiarazioni non veritiero, è prevista l'applicazione delle sanzioni penali (art. 483 C. P.), richiamate dall'art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445]:

dal al € pressoIBAN

Requisito sub lett c) E' ISCRITTO PRESSO UN ISTITUTO PUBBLICO O PRIVATO RICONOSCIUTO PER SEGUIRVI COME ATTIVITA' PRINCIPALE UN CORSO DI STUDI O DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DISPONE, PER SE' STESSO E PER I PROPRI FAMILIARI, DI

RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI, PER NON DIVENTARE UN ONERE A CARICO DELL'ASSISTENZA SOCIALE DELLO STATO DURANTE IL PERIODO DI SOGGIORNO, DA ATTESTARE ATTRAVERSO UNA DICHIARAZIONE O CON ALTRA IDONEA DOCUMENTAZIONE, E DI UN' ASSICURAZIONE SANITARIA O DI ALTRO TITOLO IDONEO CHE COPRA TUTTI I RISCHI NEL TERRITORIO NAZIONALE [gli estremi del titolo che copre i rischi

sanitari in Italia e il dettaglio della disponibilità delle risorse vanno compilate nella sezione precedente sub

lett. b); di seguito vanno riportati solo i dati relativi al corso di studi frequentato]

dal al presso

dal al presso

dal al presso

Requisito sub d) E' FAMILIARE O ALTRO FAMILIARE CHE ACCOMPAGNA O RAGGIUNGE UN CITTADINO DELL'UNIONE CHE HA DIRITTO DI SOGGIORNARE AI SENSI DELLE LETTERE a),

b) o c) DELL'ART. 2 o dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 30/2007.

(Art. 2. D.Lgs. n. 30/2007: Definizioni Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

b) «familiare»: 1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata

sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante

equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione

dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o

partner di cui alla lettera b);c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'U-

nione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 30/2007

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato

membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

- a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'art. 2, comma 1, lett. b), se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
 - b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale).
-

come risulta dalla seguente documentazione; tutto quanto sopra dichiarato deve essere debitamente documentato,

ad eccezione: a) della disponibilità delle risorse economiche sufficienti per non essere un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato ospitante, ex art. 9, comma 4, D. Lgs. 30/2007; b) della qualità

di vivente a carico, nel caso di "altro familiare", come da Circolare del Ministero dell'Interno del 6 aprile 2007, al n. 19, punto 2)] nonché delle successive dichiarazioni sub nn. 3 e 4:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

3) ai fini del requisito della continuità del soggiorno durante il periodo indicato sub numero 1), di non essere stato assente dal territorio nazionale per periodi superiori a quelli indicati dall'art. 14, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 30/2007;

4) sempre fini del requisito della continuità del soggiorno durante il periodo indicato sub numero 1),

di non essere stato destinatario di un provvedimento di allontanamento di cui all'art. 18, comma 2 del d.lgs. n. 30/2007.

NOTA BENE: laddove eccezionalmente consentito [cfr. sub n. 2, lett. b) e d), nonché sub nn. 3 e 4] non

venga allegata alla presente istanza la relativa documentazione dimostrativa, le relative dichiarazioni vengono

considerate "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); in caso di dichiarazioni non veritieri, è prevista l'applicazione delle sanzioni penali (art. 483 C.P.),

richiamate dall'art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Il/La sottoscritto/a....., ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, è informato/

a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data

Firma per esteso del richiedente

.....